

ISTANZA PER SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DI PRESUNTA INSTALLAZIONE IN VIOLAZIONE DI LEGGE DI UNA SBARRA LIMITATRICE DI ALTEZZA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI

RICORDARSI inviare l'istanza al Comune anche per posta elettronica e metterei in CC il seguente indirizzo di posta elettronica: info@coordinamentocamperisti.it

Al Comandante la Polizia Municipale Comune di
Municipio
via

E per conoscenza:

Al Comandante la Stazione Carabinieri
Stazione di

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: Istanza per sopralluogo per la verifica di presunta installazione in violazione di legge di una sbarra limitatrice di altezza alla circolazione stradale dei veicoli.

..l. sottoscritt..
Codice fiscale
residente in

invia la presente ISTANZA per sopralluogo per la verifica di presunta installazione in violazione di legge di una sbarra limitatrice di altezza alla circolazione stradale dei veicoli, compromettendo la sicurezza stradale nonché i diritti delle famiglie in autocaravan.

IL FATTO

In data
si recava in
e all'altezza
ha incontrato un ostacolo artificialmente realizzato, installato trasversalmente, che, limitando la circolazione stradale, compromette la sicurezza stradale.

Per quanto detto, chiedo di effettuare un sopralluogo per verbalizzarne la rimozione in quanto detto ostacolo:

1. viola l'art. 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada in quanto installato in assenza d'altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustificassero tecnicamente l'installazione, pertanto, appare finalizzato, non già a soddisfare esigenze ma volto ad eludere la legge sulla libera circolazione delle famiglie in autocaravan (in presenza altezze inferiori alle sagome dei veicoli, avrebbe dovuto essere corredato dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada);
2. viola gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 poiché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico. Inoltre, la Sentenza n. 32773, depositata il 3 settembre 2001, della Terza Sessione Penale della Corte di Cassazione ricorda che il tenore letterale dell'art. 24 della legge 104/92 non lascia dubbi sulla responsabilità penale di progettare e costruire

- con barriere che impediscono l'accesso ai disabili;
- 3. ha l'evidente scopo di superare l'art. 185 del Codice della Strada;
- 4. impedisce o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....

Al fine di verificare se la suddetta normativa è disattesa, si ricordano le seguenti corrispondenze:

- lettera prot. 5606, datata 31 ottobre 1996, dell'Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento/Ministero Lavori Pubblici che diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici perché l'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale e domanda al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze;
- lettera prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 5 marzo 1997, dell'Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale/Ministero Lavori Pubblici di Roma ove si ribadisce che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, pertanto, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione. Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l'accesso d'alcuni veicoli, la responsabilità per il verificarsi d'eventuali inconvenienti od incidenti, riconducibili alla presenza di ostacoli artificialmente realizzati, ricade sull'amministrazione comunale.

A norma della Legge n. 241/1990, chiede che l'avviso di avvio del procedimento, l'indicazione del responsabile e le notizie inerenti all'attività conseguente la presente istanza, siano inviate al seguente indirizzo

La presente istanza deve considerarsi come la richiesta scritta di cui all'art. 328 commi 2 e 3 del Codice Penale.

Si ricorda che, quando il cittadino ne fa richiesta motivata, le Forze dell'Ordine devono provvedere in modo coatto agli accertamenti. E' stato sentenziato (giugno 2001, Giudice Maria Teresa Covatta di Roma) che, dopo un esposto dei cittadini, la mancanza del relativo accertamento fa diventare assolutamente fondato il loro ricorso per il reato d'omissione d'atti d'ufficio.

Si ringrazia anticipatamente per il tempestivo e professionale intervento e, nell'attesa di un cortese riscontro, invia cordiali saluti.

In fede
(firma con nome/cognome leggibili)

Data